ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH
Tom XXIV, numer 2 – 2014

PRZEMYSŁAW MICHOWICZ

FACOLTÀ SPECIALI ALL'INDOMANI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE CANONICO
LINEE DI SVILUPPO NORMATIVO

INTRODUZIONE

Quando nel dicembre 2010 il Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi annunciava che era in corso una incisiva riforma del diritto penale canonico[1], risultava ovvio che le scelte e/o tecniche adoperate dal Legislatore del 1983 – specie di fronte ai delitti di pedofilia – non potevano più assicurare l'effettiva tutela, innanzitutto, dell'interesse collettivo generando, al contempo, l'impressione di una sorta di *favor iuris* per i presunti rei ed in danno, però, dell'Autorità di Governo, chiamata a provvedere legalmente ad una serie di gravi trasgressioni della legge e, non di rado, ai veri e propri crimini.

L'insufficienza normativa riguardava non tanto l'efficaccia dell'agire ecclesiale perchè non si metteva in discussione la ragionevolezza del giudicato, semmai il vero punto dolente riguardava la celerità dei provvedimenti giudiziari e la loro immediata esecutività e la tutela dei diritti insindacabili di ogni presunto colpevole come il diritto di difesa, il doppio grado di giurisdizione, il diritto d'ap-

PRZEMYSŁAW MICHOWICZ OFMCONV – docente di diritto canonico ed ecclesiastico presso il Seminario Maggiore dei Francescani a Cracovia; e-mail: fraprzemek@yahoo.it

Dr PRZEMYSŁAW MICHOWICZ OFMCONV – wykładowca prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie; e-mail: fraprzemek@yahoo.it

[1] Cfr. J.I. A r r i e t a, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, "La civiltà cattolica" 4 (2010), p. 430.

pello che, invece, non sempre le modalità ordinarie dell'attuale Codice erano in grado d'assicurare.

Occorre affermare che a tale stato di cose si aggiungeva l'oggettivo inadempimento degli obblighi di vigilanza e/o disciplina da parte di non poche Autorità ecclesiali nei confronti del proprio clero il che ha portato il Romano Pontefice Benedetto XVI alla decisione urgente e necessaria tesa all'elaborazione di misure straordinarie di carattere penale considerando, al contempo, un energico impegno nonché responsabilità sussidiaria dei competenti Dicasteri della Curia Romana in tal senso.

Proposito di chi scrive è di giungere ad una riflessione critico – costruttiva inerente lo *status quo* della disciplina canonica penale – specie in ciò che attiene alla punibilità dei crimini più gravi e le concrete modalità provvedimentali – nonché le linee d'orientamento del Legislatore canonico nel processo in *iure condendo* alla luce delle facoltà speciali emanate di recente.

1. INSUFFICIENZA NORMATIVA: SINTESI

Storicamente parlando l'esistenza di facoltà speciali, in deroga alla disciplina canonica comune ed approvate in forma specifica, accompagnava, quasi sempre, il faticoso processo di creazione di leggi – adeguatamente proporzionali alle reali esigenze del tempo – in una specifica materia[2].

L'istituto giuridico delle facoltà in genere intese come abituale riferimento a specifiche possibilità di agire doveva, dunque, necessariamente rimodularsi in ragione sia delle concrete esigenze del vissuto ecclesiale da riordinare sia dell'opportuna speditezza ed efficienza provvedimentale.

La concessione delle stesse facoltà era collegata con la centralizzazione del potere nella figura del Romano Pontefice che, in non pochi casi, era l'unico soggetto competente a concludere legittimamente il caso. La prassi di chiedere facoltà straordinarie che, di fatto, palesamente esulavano dalla legge universale in materia, era giustificata e fondata poichè, nell'ipotesi opposta, l'Autorità locale non avrebbe potuto provvedere, con la medesima efficienza ed uguale snellimento

[2] Si pensi ad esempio al faticoso percorso normativo in ordine alla dimissione dei religiosi che, attraverso i secoli ed i tempi non tanto lontani, ha subito un notevole cambiamento. Cfr. M. B i d e r, *Wydalenie fakultatywne z Instytutu zakonnego wedlug Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983*, Lublin 2006, p. 22-48. In materia della sollecitazione cfr. Suprema Sacra Congregatio Sancti Offici, *Instructio "Crimen sollicitationis" de modo procedendi in causis sollicitationis, 16 martii 1962*, Typis Polyglottis Vaticanis 1962.

procedurale, in situazioni di grave trasgressioni della legge canonica o, addirittura, di crimini con ripercussioni in termini di maggior scandalo tra i fedeli e la perdita della credibilità e trasparenza nel messaggio della Chiesa.

Risulta indubbio che, di fronte alla fattispecie criminale, l'azione delle Autorità competenti nell'infliggere una giusta pena – non escludendo la privazione dello statuto giuridico specifico – si doveva misurare, molto spesso, con scarsi mezzi e, al contempo, superare il grave ostacolo dei provvedimenti legali ordinari.

A ciò si dovevano aggiungere ulteriori difficoltà quali distanze geografiche, indisponibilità di efficaci mezzi di comunicazione e quant'altro rilevante per un'immediata azione dei Superiori *in loco*.

Tuttavia, occorre rilevare che – sebbene l'applicazione delle facoltà portasse all'ottenimento degli effetti voluti, conformemente alla richiesta – il diritto ecclesiale era ed è caratterizzato dalla necessità di garantire l'unità di governo ed, anche, un'unica attività normativa per le questioni disciplinari e penali più importanti[3].

In quest'ottica, la dinamica tra lo *ius commune* e *ius particulare* non poteva andare a lungo senza dover, definitivamente, formalizzarsi in modo sistematico tale da poter creare un unico quadro normativo vincolante tutti i soggetti.

Ne segue che il *periodus facultatum*[4] era direttamente connesso alla necessaria evoluzione della normativa canonica che, insieme al progressivo e molteplice intervento riordinatore dell'assetto governativo della Chiesa, è stato gradualmente, ma di certo non interamente, assorbito dall'opera delle codificazioni, specie dell'ultima.

Atteso quanto precede, è possibile ipotizzare che lo stesso movimento inerente la concessione delle facoltà straordinarie in casi specifici in materia penale farà il medesimo percorso storico. In altri termini: non sarebbe erroneo pensare che dette facoltà costituiranno la base – perlomeno parziale – dello *ius novissimum* sotto il profilo sostanziale e procedimentale.

In questo senso, la successiva presentazione riguarderà la specificità delle facoltà concesse ai Dicasteri romani sotto il profilo delle nuove fattispecie e dei rispettivi provvedimenti atti ad accertare la verità dei fatti contestati.

---

[3] Cfr. V. M o s c a, *Il diritto missionario nel CIC: la dialettica tra universale e particolare*, "Ius missionale" 1 (2007), p. 73.

[4] M. M a r t i n e l l i, *L'origine e lo sviluppo delle facoltà speciali di Propaganda Fidei. Aspetti storici*, "Ius missionale" 2 (2008), p. 12.

2. LA NORMATIVA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF)

In conformità a quanto precedementemente affermato, la concessione delle facoltà speciali alla CDF ha subito più interventi da parte dei Romani Pontefici sotto il profilo rilevate per il presente studio.

Le norme inerenti la disciplina dei *delicta graviora*, producendo l'effettiva operatività alla disposizione di cui all'art. 52 della *Pastor Bonus*, indicavano, precisamente, quali delitti contro la fede e morale fossero da ritenere particolarmente gravi ragion per cui occorresse riservarli all'esclusivo giudizio della CDF. Lo stesso si doveva ritenere per la consumazione dei delitti commessi nella celebrazione dei sacramenti[5]. Tali facoltà sono state concesse da Giovanni Paolo II in seguito ad una esplicita richiesta del Prefetto del detto Dicastero, il card. Joseph Ratzinger che, eletto Sommo Pontefice, le riconfermò nel 2005.

2.1. LIMITAZIONE ALLA FATTISPECIE

Al *motu proprio* del 2001 sono state apportate successive modifiche, datate 2002 e 2003, mentre nel 2010 le stesse, tipizzando nuovi delitti e procedure, sono state promulgate dalla medesima CDF[6].

Particolarmente significativo è il recepimento del delitto di attentata ordinazione di una donna (art. 4)[7]. L'inserimento di questo delitto fra gli altri inerenti l'ambito sacramentale ha, di certo, ribadito la pericolosità di tale crimine in quanto fortemente lesivo della comunione ecclesiale.

---

[5] Cfr. Giovanni Paolo II, m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela, quo Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur,* 30 aprile 2001, AAS 93 (2001), p. 737-739.

[6] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Breve relzione circa le modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis riseravti alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, 21 maggio 2010, [in:] URL: http://www.vatican.va/resources/resources_rel-modifiche_it.html (conslutato, 22-01-2014); D. Astigueta, *Ultime modifiche al motu proprio delicta graviora*, in Aa.Vv., *Il quindicesimo annoversario dell'Istituto di Diritto Canonico ad instar Facultatis dell'Università Cattolica Pázmány Péter, Szent Istauán Társulat*, a cura di A. Szuromi, Budapest 2011, p. 69-81; C. Dezzuto, *Delicta reservata conto la fede e contro i sacramenti*, [in:] *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di A. D'Auria, C. Papale, Roma 2014, p. 52-59; 60-69.

[7] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Decreto di scomunica del Vescovo Romulo Antonio Braschi*, [in:] Z. Suchecki, *Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, Roma 2010, p. 254-256.

Le modifiche più rilevanti, però, riguardano il sacramento della penitenza: ai delitti già riservati alla CDF dal *Sacramentorum sanctitatis tutela* si aggiungono la violazione diretta ed indiretta[8] del sigillo sacramentale, l'attentata assoluzione o l'ascolto vietato della confessione, la simulazione dell'assoluzione, la registrazione – fatta con qualsiasi mezzo tecnico – della confessione (vera o falsa che sia), la divulgazione di quanto appreso dal confessore e/o penitente mediante mezzi di comuncazione sociale (art. 4 § 2)[9].

Quanto ai delitti contro il sacramento dell'Eucaristia, si osserva una rilevante separazione tra l'ipotesi dell'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico e la simulazione dello stesso (art. 3 § 1). Detta distinzione è utile poichè permette di cogliere dei presupposti alternativi ossia si può parlare della simulazione sacramentale qualora il soggetto agente non sia sacerdote. La seconda ipotesi, invece, implica che la simulazione sia ad opera del chierico il quale, pur potendo validamente celebrare l'Eucaristia, – volontariamente e liberamente[10] – non lo fa.

Non va omessa l'ulteriore osservazione inerente la consacrazione a fine sacrilego. Tale delitto è punibile nell'ipotesi in cui la consacrazione riguarda una sola materia o entrambe oppure quando detta consacrazione avviene nella celebrazione eucaristica o al di fuori della stessa (art. 3 § 2).

Tuttavia, maggior attenzione dottrinale dovrebbe essere attribuita alla regolamentazione circoscritta ai crimini *contra mores* la quale «ha, indubbiamente, trovato nell'esigenza di reagire alla piaga della pedofilia la sua spinta riformatrice più rilevante»[11].

La fattispecie inerente tali crimini viene regolata dall'art. 6 delle *Norme* del 2010 che ha, indubbiamente, ampliato il dispositivo codiciale di cui al can. 1395 § 2. Le novità più rilevanti sono: il Legislatore ha innalzato l'età dell'abusato – da 16 a 18 anni; ha equiparato una «persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione» (art. 6 § 1, 1°)[12] con il minore di 18 anni; ha introdotto una nuova

---

[8] Sanzionata non con la scomunica *latae sententiae* ma proporzionalmente alla gravità del delitto con una pena *ferendae sententiae* non determinata ma obbligatoria.

[9] Cfr. M. Wróbel, *Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechnianie jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła katolickiego*, "Prawo Kanoniczne" 3-4 (2011), p. 298-299.

[10] Cfr. D. Cito, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, [in:] Aa.Vv., *Questioni attuali di diritto canonico penale*, Città del Vaticano 2012, p. 43.

[11] D. Milani, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (Rivista telematica: www.stattoechiese.it) 32 (2013), p. 15.

[12] Detta nuova categoria dei soggetti potenzialmente abusati non può solo riguardare le persone del tutto carenti dell'uso della ragione ma anche a quegli individui che non hanno piena pradonanza delle proprie facoltà mentali. Cfr. P. Lojacono, *Le nuove norme sui delicta graviora tra*

condotta delittuosa inerente l'acquisizione, detenzione e/o divulgazione – specie da parte di un chierico – in qualsiasi modo e mezzo, di materiale pedopornografico avente ad oggetto un minore al di sotto di anni 14 (art. 6 § 1, 2°). Visto il mancato contatto fisico tra un soggetto abusante e la vittima, tale crimine si configura come un abuso indiretto la cui prova(e) potrebbe(ero) condurre l'Autorità competente ad infliggere una giusta sanzione penale, non escludendo la dimissione o la deposizione nell'ipotesi in cui il colpevole fosse chierico. L'indeterminazione della pena lascia dedurre, dunque, l'importanza data a tutti i fatti e/o alle circostanze rilevanti che, in sede di giudizio definitivo, dovranno essere valutate da chi è chiamato ad assicurare la giustizia.

Vista l'assenza di disposizione circa l'elemento soggettivo delle azioni illecite commesse, la condotta criminale – atteso il dettato del can. 1321 § 2 – deve essere imputata al soggetto non per colpa bensì per dolo che, nell'ipotesi del delitto di pedopornografia, dovrebbe qualificarsi quale dolo specifico[13].

2.2. LIMITAZIONE ALLA PROCEDURA

Tanto importanti sono le nuove condotte criminali perchè espressione della scelta del Legislatore di demandare l'accertamento legale delle responsabilità in oggetto – sia al procedimento giudiziale sia a quello amministrativo – suscitando, così, maggior interesse dottrinale e ponendo, al contempo, seri dubbi in ordine allo sviluppo – sia teorico che pratico – della penalistica canonica.

L'elemento più significativo si evince dalla possibilità di comminare la sanzione penale della dimissione dallo stato clericale mediante provvedimento amministrativo. Tale scelta che, indubbiamente, favorisce celerità procedurale produce – come osserva D. Cito – una sorta di inversione del principio[14] rispetto alla tradizionale, seppur mai esplicitamente affermata, via giudiziale[15] nelle ipotesi d'irrogazione delle pene perpetue quali, appunto, la dimissione e/o deposizione. Attivata tale possibilità, il *punctum pruriens* procedurale riguarda la preoccupazione dottrinale circa il rispetto di tutte le idonee garanzie ad un'equa via procedimentale per l'accertamento di quanto presentato dall'accusa (can. 221). La celerità e il conveniente snellimento procedurale non devono essere, mai, il valore

esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto della difesa, "Il diritto di famiglia e delle persone" 2 (2011), p. 416.

[13] Cfr. C. P a p a l e, *I delitti contro la morale*, [in:] Aa.Vv., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2012, p. 64.

[14] D. C i t o, *Nota alle nuove norme sui Delicta graviora*, "Ius Ecclesiae" 3 (2010), p. 798.

[15] Cfr. can. 1341.

supremo da perseguire specie in situazioni che coinvolgono delitti gravi e il bene delle persone coinvolte. Inoltre, la procedura adoperata non dovrebbe privare sia il presunto colpevole che la vittima e la comunità di un tempo opportuno in cui – a mezzo del contradittorio, delle prove, della possibilità del doppio grado di giudizio, del ricorso gerarchico – chi è chiamato a giudicare possa conseguire certezza morale della decisione. Per di più, la procedura d'urgenza dovrebbe tendere al miglior modo di riparare lo scandalo ed al risarcimento – laddove sia possibile farlo – del danno provocato al singolo ed alle comunità ecclesiali e civili.

«L'amministrativizzazione»[16] del processo penale canonico – emergente con evidenza dalle *Normae* della CDF del 2010 – dovrebbe, dunque, tendere a ricercare un'equilibrio tra la tutela del diritto di difesa e del diritto ad un tempestivo provvedimento certo ed eseguibile senza creare, però, nessun ambigua l'impressione del *favor iuris* nei confronti di un imputato o di un'Autorità.

Tuttavia, la comune opinione dei *Probati Aucotres* ha messo in evidenza alcune difficoltà specie nell'ipotesi in cui la suddetta scelta – un giorno sprovvista dal carattere meramente provvisorio – faccia parte della nuova legge penale.

In verità si tratta della possibilità d'assicurare ad ambedue le parti il diritto d'impugnare il provvedimento definitivo presso un'ulteriore Autorità non solo per un possibile controllo – di merito e/o di rito – ma, proprio per raggiungere *a posteriori* la verità dei fatti e delle circostanze in modo da poter dichiarare lo *status quo ante* nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia stata conseguita in modo certo.

Detto diritto è esercitabile in ipotesi d'imposizione di pene perpetue quale la dimissione dallo stato clericale o altre pene non perpetue da parte della CDF in via amministrativa senza, però, l'intervento del Romano Pontefice. In tal caso, ogni provvedimento definitivo della CDF (non della fase diocesana) avrà la natura d'atto singolare – poichè emesso da un Dicastero della Curia Romana – e potenzialmente suscettibile di essere impugnato (per ciò che attiene al merito ed alla legittimità della decisione), sebbene sia, però, esclusa la possibilità di un processo contenzioso – amministrativo presso la Segnatura Apostolica[17].

L'impossibilità d'impugnare la decisione definitiva, invece, si palesa qualora unitamente al provvedimento della dimissione dallo stato clericale vi sia quello

[16] Cfr. J. L l o b e l l, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, "Archivio giuridico" 2012, nº 3, p. 293-357.

[17] Cfr. L'art. 27 delle *Normae de gravioribus delictis* (15 luglio 2010) ha modificato la disposizione della PB dell'art. 123 §§ 1 e 2.

della dispensa dall'obbligo del celibato[18] perchè tale concessione appartiene all'esclusiva competenza del Romano Pontefice[19].

3. LA NORMATIVA DELLA CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI (CEP)

Il Romano Pontefice Benedetto XVI, nell'udienza concessa il 30 aprile 2005 al Cardinale Prefetto della CEP, ha confermato le facoltà speciali utilizzate dal detto Dicastero nella propria attività[20]. Tra tante, ci interessano solo quelle concesse in deroga alle norme stabilite dal diritto universale che devono esssere sottoposte al Romano Pontefice, per l'approvazione in forma specifica.

Quanto alla fattispecie, le facoltà non specificano oltre quanto tipizzato come *delicta graviora*, indicando solo, in maniera generica, che sono state emanate per rimediare a certe situazioni d'irregolarità nel comportamento del clero in terre di missione. Si tratta della condotta morale che produce scandalo tra i fedeli, la disobbedienza ai legittimi Superiori e, non di rado, la disastrosa gestione di beni materiali da parte dei missionari[21]. Vista la scarsità di Tribunali locali, sembra evidente che non sempre un tempestivo intervento – anche penale – possa essere conseguito mediante l'attività del Giudice locale con esclusione, spesso, della facoltà d'appello.

Sotto il profilo delle legittime garanzie – da garantire assolutamente a chi deve essere punito – la procedura menziona la giusta sequenza degli atti giuridici da osservare da parte degli Ordinari. Elementi più rilevanti sono: la conoscenza da parte dell'indagato di quanto formulato con l'accusa, l'esistenza di mezzi probatori a sostegno dell'accusa, la dettagliata esposizione inerente la defezione del chierico e le sue risposte e/o eventuali reazioni,il mancato ravvedimento

---

[18] Cfr. F. Pappadia, *Ambito e procedimento di applicazione delle facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, "Ius Ecclesiae" 1 (2011), p. 240.

[19] Cfr. cann. 291 e 1629, 1°.

[20] La prima pubblicazione è stata d'opera di A. D'Auria in una rivista "Ius missionale". Cfr. A. D'A u r i a, *Le facoltà speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, "Ius missionale" 1 (2007), p. 260; V. M o s c a, *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero (in particolare circa la dimissione dalla condizione giuridica clericale in poenam ed ex officio per via amministrativa*, [in:] *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, p. 161-168.

[21] Congregation for the Evangelization of Peoples, *Letter to Superiors General, Missionary Societies of Apostolic Life (dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples),* Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, [in:] Canon Law Society of America, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington DC 2009, p. 48-52.

dell'indagato nonostante i richiami pastorali e/o le ammonizioni, l'effettiva esistenza dello scandalo e del danno arrecato alla comunità unitamente all'urgenza di una decisione per rimediare la situazione e riparare i danni[22].

Quanto alla procedura, si evidenzia il medesimo problema di cui sopra ossia si tratta di un Ordinario qualora chiedesse al Romano Pontefice la dimissione dallo stato clericale *in poenam* – con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, il celibato compreso – di un chierico incardinato in giurisidizioni ecclesiastiche di territori dipendenti, prive però di adeguate strutture giudiziarie. Si rileva che la prova della colpevolezza non deve, necessariamente, riguardare la consumazione dei delitti contro il sesto commandamento[23], piuttosto, potrebbe includere ogni atto illecito – seppur gravissimo – e/o delittuoso tipizzato dal Legislatore.

Provata la colpevolezza di quanto formulato con l'accusa insieme con il perfezionamento procedurale amministrativo – suggellato dall'autorità del Romano Pontefice – il chierico dimesso non avrebbe alcuna possibilità di ricorrere contro la decisione del Pontefice. Tale questione non sembra banale qualora la dimissione sia avvenuta ingiustamente[24].

4. LA NORMATIVA DELLA CONGRAGAZIONE PER IL CLERO (CPC)

Con la *Lettera circolare* rilasciata dalla CPC il 18 aprile 2009 il medesimo Dicastero informava di tre facoltà speciali concesse dal Romano Pontefice il 30 gennaio 2009 e della rispettiva procedura. Come informa F. Pappadia, un anno dopo lo stesso Dicastero emanava una sucessiva lettera con le facoltà e procedure – già approvate dal Pontefice – aggiungendone, al contempo, una nuova al fine

---

[22] Congregation for the Evangelization of Peoples, *Request for Dispensation from Clerical Obligations Presented by Priests and Deacons*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009 (Enclosures), [in:] Canon Law Society of America, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, p. 50-52; Congregation for the Evangelization of Peoples, *Dimissal in poenam of clerics from the clerical state. Instructions for the Ordinaries*, Prot. N. 0579/09, 31 March, 2009 (Enclosures), [in:] Canon Law Society of America, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, p. 53.

[23] Si rileva che sui *delicta graviora* la CDF ha una competenza universale – sia in via giudiziaria che amministrativa – escludente altri Dicasteri. Tuttavia, quanto agli organi periferici «di prima istanza (...) la CDF può rispettare la loro competenza o, viceversa, avocare (...) la causa sin dal primo grado, ferma restando la esclusiva competenza della CDF in seconda istanza». Cfr. L l o b e l l, *Il giusto processo penale*, p. 194-195.

[24] Oltre a quanto tipizzate, le nuove sanzioni penali potrebbero essere introdotte qualora soddisfacciano tutti i requisiti di cui al can. 1399. Atteso il fatto che nel CCEO manca la norma parallela, non sarebbe erroneo fare una rilettura del detto canone al fine di armonizzare la legge canonica. Il can 1406 § 2 recita che: «l'ammonizione con la minaccia di una pena, con la quale Gerarca urge una legge non penale in casi singoli, è equiparata al precetto penale». Si tratta di non violare la legittimità *in procedendo*. Cfr. L l o b e l l, *Il giusto processo penale*, p. 201-202.

d'applicare le precedenti. La nuova procedura aveva, quindi, funzione integrativa[25].

Di certo, le prime due facoltà non presentano particolare novità rispetto a quelle ormai vigenti quale normativa straordinaria presso la CDF e la CPC.

Più interessante, invece, risulta essere la procedura da seguire nell'ipotesi di consumazione di delitti prescritti in seguito ai quali sarebbe possibile infliggere una pena della dimissione dallo stato clericale osservando, da parte dell'Autorità incardinante del chierico trovato colpevole, tutte le garanzie prescritte[26].

L'Ordinaro, prima che procederà ad una fase ulteriore presso la CPC, deve compiere l'*investigatio praevia* atta ad accertare i fatti contestati e l'eventuale responsabilità del reo contumace, tenendo conto della non prescrizione del delitto di cui nell'accusa. Ciò che rileva è la mancaza della figura del Promotore di giustizia che, di norma, funge da parte attrice nell'ipotesi dei processi giudiziari penali. Le facoltà indicano l'Istruttore quale soggetto – debitamente nominato dall'Ordinario – abile ad effettuare i singoli passi provvedimentali, prima della fase romana.

Maggior attenzione dovrebbe essere attribuita, anche, alla terza facoltà in forza della quale il Dicastero vuole ripristinare l'ordine giuridico ed, anche, pastorale inerente le situazioni dell'abbandono del ministero ordinato da parte dei chierici qualora tale negligenza (volontaria, illecita ed ostinata) fosse superiore ai 5 anni consecutivi[27]. Non è difficile immaginare che la regolarizzazione di tali situazioni – specie nell'ipotesi di un totale disinteresse da parte del chierico – agevola il compito degli Ordinari[28] i quali, adempiendo i presupposti necessari per l'attuazione delle facoltà e, cioè, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria graziosa o giudiziaria[29] – devono garantire la massima legittimità procedurale e tutelare il diritto di difesa.

---

[25] Cfr. P a p p a d i a, *Ambito e procedimento*, p. 246-250.

[26] Cfr. W. B a r s z c z, *Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie Uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa*, "Prawo Kanoniczne" 3-4 (2011), p. 63-68.

[27] Cfr. CPC, *Lettera circolare di presentazione delle facoltà ricevute dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009*, 18 aprile 2009, "Revista española de derecho canónico" 67 (2010), p. 391-400.

[28] Occorre rilevare che nel testo si parla degli Ordinari non, invece, dei Vescovi diocesani. Tale determinazione fa dedurre che il provvedimento in poenam potrebbe essere avviato senza che il religioso – membro di un Istituto/una Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio – sia dimesso a norma della legge. Cfr. D. A s t i g u e t a, *Facoltà concesse alla Congragazione per il Clero*, "Periodica" 99 (2010), p. 23.

[29] Specie nelle ipotesi delle due prime facoltà onde i canoni stessi prevvedono la dimissione dallo stato clericale in seguito alla perfezione dei delitti sanciti dal Legislatore nei cann. 1394 e 1395 § 1 e 2. Cfr. P a p p a d i a, *Ambito e procedimento*, p. 238.

In verità, le facoltà speciali dovrebbero essere attuate solo nell'ipotesi di cui nella seconda e terza di dette norme, poichè le condotte previste per la prima sono, espressamente, sanzionate dai canoni esistenti prevedenti la pena della dimissione dallo stato clericale. In questo senso, la CPC dovrebbe controllare l'adempimento delle condizioni particolarmente perché le facoltà permettono la comminazione delle pene perpetue *ex* can. 1399[30].

5. ELEMENTI INSINDACABILI DEI PROVVEDIMENTI PENALI

Che il diritto penale canonico diverga da quello civile è manifesto, poichè diversi sono sia i presupposti sia le finalità. Ogni provvedimento, infatti, non può essere privo degli elementi *sine qua non* non è possibile accertare la verità materiale dei fatti contestati. Attese dette peculiarità, lo sforzo legislativo dovrebbe, sempre, tener conto di governare le relazioni intercorrenti tra il delitto e peccato come, anche, tra la sanzione e penitenza. In questo senso, ogni intervento penale – oltre la propria dimensione espressa in termini di *extrema ratio* – espletato in sede amministrativa, deve garantire al presunto colpevole uguali garanzie assicurate allo stesso soggetto attraverso la celebrazione del processo giudiziario[31].

In verità, le linee di sviluppo normativo inerenti la vasta gamma dei problemi che la penalistica canonica affronta ossia l'elaborazione delle nuove – alternative quanto potenziali – modalità procedimentali applicabili nelle fattiscpecie *in poenam* deve ricercare il giusto equilibrio tra l'effettiva possibilità di difesa ed il diritto dell'Autorità competente ad un tempestivo provvedimento, certo ed eseguibile. Ambedue le realtà tanto si inseriscono tra gli elementi insindacabili dei motivati provvedimenti sanzionatori – amministrativi o giudiziari che sia – quanto tendono alla ricerca della verità materiale e certezza morale.

Tuttavia, tale compatibilità implica, necessariamente, la relativizzazione dei principi revisori – specie il sesto e settimo – dell'opera codiciale per la Chiesa latina del 1983[32]. Le facoltà speciali uniscono, infatti, senza creare un unico *nomen*

---

[30] Cfr. L l o b e l l, *Il giusto processo penale*, p. 200-201.

[31] Cfr. J.I. A r r i e t a, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, "Anuario de Derecho Canónico" 2 (2013), p. 229.

[32] Circa la lettura critica dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* cfr. J. L l o b e l l, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attualzione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, [in:] *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano 2000, p. 501-546.

iuris preciso, vari elementi procedurali in un provvedimento ibrido senza, pregiudicare, tuttavia la sua efficacia e speditezza in ordine agli effetti e la propria carenza quanto al diritto di difesa. Sembra che nell'effettiva possibilità di conseguire un giusto ed equo bilanciamento tra i mezzi repressivi ed il rispetto dei principi ispiratori – posti alla base del diritto penale vigente – si collochi la sfida più delicata ed impegnativa per il progetto di riforma[33].

A maggior ragione, si aggiunge la prassi delle Autorità locali in ordine all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori che, invece d'ispirarsi ai veri criteri e valori cristiani dell'*aequitas canonica*, ha fatto intrappollare l'esecutività delle disposizioni legal – penali in un piano esclusivamente teorico, incapace, a volte, di rispondere efficacemente ai principi della giustizia ed al buon governo della Chiesa[34].

Un'attenta lettura delle *Linee procedurali per l'applicazione delle facoltà speciali* – sebbene vi sia una distinzione materiale tra le prime due e la terza, tutte di competenza della CPC – permette di dedurre che il provvedimento proposto offre sufficienti garanzie al fine di tutelare efficacemente il diritto all'equo/giusto processo amministrativo. In realtà, detta procedura unisce gli elementi del giudizio con la speditezza degli atti amministrativi creando, come menzionato, una modalità ibrida avente ad oggetto la comminazione di una sanzione penale emessa in forza della potestà esecutiva. All'indagato, viene assicurato l'esercizio del diritto di difesa in tutto il percorso provvedimentale senza esclusione della possibilità di nominare un Patrono di fiducia. Da parte dell'Autorità vi è l'obbligo di notificare all'imputato le accuse e le relative prove, d'interrogare il chierico o d'emanare il documento alternativo nell'ipotesi dell'irreperibilità del chierico o del suo rifiuto di ricevere la citazione, di esaminare le difese prodotte dal presunto colpevole, di provare la reale impossibilità di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale corredando tale dichiarazione della documentazione comprovante, sopratutto, l'inefficacia dei tentativi pastorali da parte dell'Ordinario per dissuadere il chierico contumace, di attenersi alla decisione della Santa Sede[35].

---

[33] Cfr. D. M i l a n i, *Delicta reservata seu delicta graviora*, p. 24-25.

[34] Cfr. B e n e d e t t o XVI, *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda*, 19 marzo 2010, n° 11, [in:] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/documents/hf_benxvi_let_20100319_church-ireland_it.html (consultato, 30-01-2014).

[35] Cfr. CPC, *Lettera circolare per l'applicazione delle tre facoltà speciali concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, "Revista española de derecho canónico" 67 (2010), p. 923-933; *Linee procedurali e documenti richiesti per l'istruttoria di un procedimento per la prima e seconda facoltà speciale*, cit. così come in L l o b e l l, *Il giusto processo penale*, p. 319-321.

6. POSSIBILE ORIENTAMENTO IN *IURE CONDENDO*

Le facoltà specifiche – introdotte a partire dal 2001 e, successivamente, aggiornate, attese le fattispecie e le concrete competenze dei Dicasteri richiedenti – offrono risposte tanto contingenti quanto necessarie alla problematica posta in esame. Si crede che il centro delle riflessioni e/o del prossimo ormai progetto revisorio del diritto penale sia se l'amministrativizzazione procedurale – emergente con evidenza dai recenti interventi della Santa Sede al fine di reagire, tempestivamente, ai gravi illeciti da parte dei chierici – debba rimanere o meno circoscritta ad un'area di specialità o la stessa debba, possibilmente, essere estesa al regime comune del ricorso alla via amministrativa anche per l'imposizione delle pene perpetue, specie quella della dimissione dallo stato clericale.

Quanto appena osservato serve, anche, ad introdurre il secondo ordine di considerazioni così come proposto nell'introduzione e la focalizzazione dell'oggetto delle presenti riflessioni critico – costruttive:

a) va rilevato che il comune denominatore di tutte le facoltà speciali è quello di poter comminare la pena perpetua della dimissione dallo stato clericale mediante un decreto stragiudiziale contro l'espresso disposto del diritto vigente[36]. Il Legislatore dovrebbe tener in considerazione che nell'ipotesi in cui la stessa legge consente una via alternativa – più agevole e meno complicata quale, appunto, prevista dalle facoltà – rispetto a quella ordinaria, l'Autorità competente si servirà, probabilmente, del procedimento meno difficile teso – come finalità principale – ad ottenere, tempestivamente, giustizia nel caso concreto. La presente tendenza amministrativizza la potestà gudiziale. Diventa, dunque, necessario un definitivo chiarimento in merito;
b) si fa notare che le *Normae* della CDF non sono mere *facoltà* che, effettivamente, derogano dal dettato codiciale ma, sono leggi vere e proprie che introducono, seppur sotto certe condizioni, la dimissione *ex officio* dallo stato clericale quale procedimento "ordinario" per comminare una pena espiatoria[37]. In verità, la normativa obbliga ogni Ordinario all'azione qualora fosse verosimile l'accusa contro il chierico;
c) in tal senso dovrebbe essere riformulata la disposizione di cui al can. 1341. Il canone, infatti, recita che dinnanzi ad una condotta verosimilmente delittuosa l'Ordinario possa decidere di non avviare alcuna proce-

[36] Cfr. can. 1342 § 2 CIC e can. 1402 § 2 CCEO.

[37] Cfr. D. C i t o, *La pérdita del estado clerical ex officio ante las cautelas urgencias pastorales*, "Ius canonicum" 51 (2011), p. 95.

dura. E' evidente che la nuova norma dovrebbe essere meno discrezionale e più focalizzata alla riparazione dello scandalo, al risarcimento dei danni arrecato sopratutto alle vittime[38];

d) attesa la preferenza accordata al processo giudiziale vero e proprio, è probabile che i provvedimenti punitivi delle facoltà speciali – pur promulgati – abbiano natura provvisoria e meramenete sussidiaria ragion per cui le sanzioni più gravi e, cioè, quelle che privano le persone del proprio statuto canonico, dovrebbero avvenire mediante sentenza del Giudice. Al tal fine, sarebbe necessaria la costituzione dei tribunali interdiocesani (e/o convergenti col territorio di una Conferenza Episcopale[39]) di prima e di seconda istanza, competenti solo in materia penale in conformità alla disposizione del can. 1423 § 2. Nell'ipotesi, invece, di costituzione di Tribunali amministrativi – qualora, cioè, i provvedimenti sanzionatori fossero espletati in forza della potestà discrezionale del Superiore – si crede sarebbe molto opportuno che prima del ricorso fatto alla Santa Sede, la medesima istanza fosse presentata al Vescovo Metropolita. In tal senso, sarebbe da riformare la procedura penale amministrativa – prevvista dai cann. 50-58, 1342 e 1720 – in modo che, ispirandosi a quanto disciplinato dalla *Lettera circolare* della CPC del 2010, garantisca pienamente il diritto di difesa dell'accusato (con l'effettiva possibilità di servirsi dell'aiuto di un avvocato in ogni moento della procedura) ed il raggiungimento della certezza morale circa la colpevolezza e la non prescrizione del delitto;

e) conformemente a quanto disposto nell'art. 53 della *Pastor Bonus*, la CDF – per ciò che riguarda il giudizio vero e proprio – è competente a giudicare i delitti sia contro la fede sia quelli più gravi contro la morale e celebrazione dei sacramenti che, in conseguenza, le permette di com-minare le sanzioni penali a norma di diritto servendosi dei procedimenti di natura giudiziale e/o amministrativa. E' auspicabile che di fronte alla complessità ma, sopratutto, delicatezza della consumazione dei delitti *contra sextum* commessi dai chierici a danno di minori, alla CDF sia tolta solo la competenza a giudicare la colpevolezza o meno degli imputati chierici, creando un Tribunale speciale la cui corretta collocazione all'interno della

[38] Cfr. L l o b e l l, *Il giusto processo penale*, p. 175-176.

[39] Non è dato sapere il motivo per cui non è stata promulgata la legge avente ad oggetto la creazione dei tribunali contenzioso – amministrativi di prima e seconda istanza; cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema canonum de procedura administrativa*, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.

potestà giudiziaria potrebbe meglio esaminare e giudicare dei *delicta graviora* entro l'orizzonte specifico della normativa cano-nica;

f) conformemente a quanto affermato precedentemente, si crede sarebbe opportuno modificare la disposizione delle vigenti facoltà nel senso di non sottoporre i relativi provvedimenti penali – la dimissione dallo stato clericale assieme con la dispensa dal celibato in un unico documento – alla decisione del Romano Pontefice, riservandogli solo l'atto della dispensa. In tal modo, si potrebbe salvare il diritto al doppio grado di giurisdizione che, nell'ipotesi opposta, non sarebbe stata possibile. Sembra opportuno distinguere questi provvedimenti in modo che quello appartenente all'esclusiva competenza del Romano Pontefice circa il celibato sia preso a seguito della dimissione senza alcuna proroga.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L'esame delle novità introdotte dalla normativa delle facoltà speciali suggerisce in chiusura del presente contributo dottrinale un'unica conclusione: attese alcune situazioni irregolari ed, anche, i recenti scandali si avverte l'urgenza di riscoprire il diritto penale della Chiesa, di utillizarlo con maggior frequenza e di migliorarne le possibilità di concreta applicazione per meglio definire un quadro sistematico ed aggiornato della realtà in continua evoluzione.

Lo sforzo legislativo – atto a presentare il nuovo progetto legislativo in materia penale – si deve sostanziare l'arte di cercare un ragionevole equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa al presunto colpevole e il diritto di ottenere la giustizia mediante vie procedurali più rispondenti alla detta realtà.

Infine, è la stessa realtà che dimostra la necessità di rinvigorire il diritto penale canonico integrandolo con puntuali riforme legislative al fine di superare gravissime situazioni radicate da tempo nella compagine ecclesiale.

BIBLIOGRAFIA

Arrieta J.I.: L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico, "L civiltà cattolica" 6 (2010), p. 425-530.

Arrieta J.I.: El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico, "Anuario de Derecho Canónico" 2 (2013), p. 211-231.

Astigueta D.: Facoltà concesse alla Congragazione per il Clero, "Periodica" 99 (2010), p. 1-33.

A s t i g u e t a D.: Ultime modifiche al motu proprio delicta graviora, [in:] Aa.Vv., Il quindicesimo annoversario dell'Istituto di Diritto Canonico ad instar Facultatis dell'Università Cattolica Pázmány Péter, Szent Istauán Társulat, a cura di A. Szuromi, Budapest 2011, p. 69-81.

B e n e d e t t o XVI: Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda, 19 marzo 2010, n° 11, [in:] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/documents/hf_benxvi_let_20100319_church-ireland_it.html (consultato, 30-01-2014).

B a r s z c z W.: Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie Uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, "Prawo Kanoniczne" 3-4 (2011), p. 53-76.

B i d e r M.: Wydalenie fakultatywne z Instytutu zakonnego wedlug Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983, Lublin 2006.

C i t o D.: Delicta graviora contro la fede e sacramenti, [in:] Aa.Vv., Questioni attuali di diritto canonico penale, Città del Vaticano 2012, p. 35-54.

C i t o D.: Nota alle nuove norme sui Delicta graviora, "Ius Ecclesiae" 3 (2010), p. 787-799.

C i t o D.: La pérdita del estado clerical ex officio ante las cautelas urgencias pastorales, "Ius canonicum" 51 (2011), p. 69-101.

Congregazione per la Dottrina della Fede, Breve relzione circa le modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis riseravti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 21 maggio 2010, [in:] http://www.vatican.va/resources/resources_rel-modifiche_it.html (conslutato, 22-01-2014).

Congregazione per la Dottrina della Fede, Decreto di scomunica del Vescovo Romulo Antonio Braschi, [in:] Z. S u c h e c k i, Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Roma 2010, p. 254-256.

Congregation for the Evangelization of Peoples, Letter to Superiors General, Missionary Societies of Apostolic Life (dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples), Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, [in:] Canon Law Society of America, Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009, Washington DC 2009, p. 48-52.

Congregation for the Evangelization of Peoples, Request for Dispensation from Clerical Obligations Presented by Priests and Deacons, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009 (Enclosures), [in:] Canon Law Society of America, Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009, Washington DC 2009, p. 50-52.

Congregation for the Evangelization of Peoples, Dimissal in poenam of clerics from the clerical state. Instructions for the Ordinaries, Prot. N. 0579/09, 31 March, 2009 (Enclosures), [in:] Canon Law Society of America, Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009, Washington DC 2009, p. 53-56.

Congregazione per il Clero, Lettera circolare di presentazione delle facoltà ricevute dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009, 18 aprile 2009, "Revista española de drecho canónico" 67 (2010), p. 391-400.

Congregazione per il Clero, Lettera circolare per l'applicazione delle tre facoltà speciali concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice, 17 marzo 2010, "Revista española de derecho canónico" 67 (2010), p. 923-933.

D ' A u r i a A.: Le facoltà speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, "Ius missionale" 1 (2007), p. 257-261.

D e z z u t o C.: Delicta reservata conto la fede e contro i sacramenti, [in:] I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di A. D'Auria, C. Papale, Roma 2014, p. 47-78.

Giovanni Paolo II: m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, quo Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001), p. 737-739.

Llobell J.: Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede, "Archivio giuridico" 2012, nº 3, p. 293-357.

Llobell J.: Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attualzione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967, [in:] I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, a cura di J. Canosa, Milano 2000, p. 501-546.

Lojacono P.: Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto della difesa, "Il diritto di famiglia e delle persone" 2 (2011), p. 409-438.

Martinelli M.: L'origine e lo sviluppo delle facoltà speciali di Propaganda Fidei. Aspetti storici, "Ius missionale" 2 (2008), p. 11-37.

Milani D.: Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (Rivista telematica: www.stattoechiese.it) 32 (2013), p. 1-25.

Mosca V.: Il diritto missionario nel CIC: la dialettica tra universale e particolare, "Ius missionale" 1 (2007), p. 11-75.

Mosca V.: Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero (in particolare circa la dimissione dalla condizione giuridica clericale in poenam ed ex officio per via amministrativa, [in:] I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di A. D'Auria, C. Papale, Roma 2014, p. 159-179.

Papale C.: I delitti contro la morale, [in:] Aa.Vv., Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano 2012, p. 55-67.

Pappadia F.: Ambito e procedimento di applicazione delle facoltà speciali della Congregazione per il Clero, "Ius Ecclesiae" 1 (2011), p. 229-251.

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum de procedura administrativa, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.

Suprema Sacra Congregatio Sancti Offici, Instructio "Crimen sollicitationis" de modo procedendi in causis sollicitationis, 16 martii 1962, Typis Polyglottis Vaticanis 1962.

Wróbel M.: Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechnianie jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła katolickiego, "Prawo Kanoniczne" 3-4 (2011), p. 287-304.

UPRAWNIENIA SPECJALNE W ŚWIETLE REFORMY KARNEGO PRAWA KANONICZNEGO PROPOZYCJE MOŻLIWEGO ROZWOJU NORMATYWNEGO

Streszczenie

Autor niniejszego artykułu analizuje treść szczególnych *Uprawnień* nadanych przez papieża Benedykta XVI trzem dykasteriom Kurii Rzymskiej celem udoskonalenia i szybszego uskutecznienia procedur *in poenam* względem tych wiernych, zwłaszcza duchownych, którzy dopuścili się poważnych przestępstw przeciwko wierze i obyczajom.

Krytyczna refleksja tak nowych *factispecies*, jak i zaproponowanych procedur prawnych koncentruje się na ukazaniu nie tylko prowizorycznego charakteru szczególnych *Uprawnień*, i sta-

wia sobie za cel również wskazanie możliwych rozwiązań karnoprawnych w świetle zapowiedzianej w 2010 r. gruntownej reformy Księgi VI obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Rozwiązania przyjęte przez Kongregacje Doktryny Wiary, Duchowieństwa i Ewangelizacji Narodów, zwłaszcza w kwestii przeniesienia do stanu świeckiego duchownych – uznanych winnymi zarzucanych im przestępstw – budzą wśród doktryny uzasadnione pytania dotyczące spójności norm kanonicznych, wskazując na konieczność promulgacji *ius novissimum*, regulującego ten aspekt życia Kościoła.

Uzyskane wnioski sugerują, że reforma winna gwarantować domniemanemu przestępcy prawo do obrony, uwzględniając równocześnie konieczność efektywniejszego działania ze strony kompetentnej władzy kościelnej poprzez aktualizację odpowiednich dróg proceduralnych.

Słowa kluczowe: specjalne uprawnienia, prawo karne, prawo do obrony, utrata stanu duchownego, *in iure condendo*.

SPECIAL FACULTIES IN THE LIGHT OF THE REFORM OF CRIMINAL CANON LAW GUIDELINES FOR NORMATIVE DEVELOPMENT

S u m m a r y

The main purpose of this doctrinal contribution was to analyze the special faculties, recently promulgated, and granted by the Supreme Pontiff Benedict XVI to three Congregations of the Roman Curia responsible for Doctrine of the Faith, Evangelization of Peoples, and the Clergy, to streamline *in poenam* procedures with relation to those faithful, especially clerics, who committed grave crimes against the faith and customs.

This critical analysis of both new details and proposed legal procedures aims to demonstrate the provisional nature of particular *Faculties* and intends to propose possible solutions under criminal law in the light of the intended overhaul of Book VI.

The solutions adopted by the Congregations, especially regarding transfers of secular clerics into the secular state, raise justified doubts as to the consistency of the canonical norms, pointing to the necessity to promulgate *ius novissimum*, which would regulate this aspect of ecclesiastical life.

The obtained results suggest that the reform should guarantee an alleged perpetrator a right to defence, calling for more effective functioning of competent ecclesiastical organs by bringing particular procedural means up to date.

Key words: special faculties, criminal law, right of defence, dismissal from the clerical state, process *in iure condendo*.

Translated by Tomasz Pałkowski